

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Polizza R.E. "MULTIRISCHI ABITAZIONE (PER CARABINIERI) 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019  
ed è l'ultima versione disponibile



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it), pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE INFORTUNI

L'impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti causati al fabbricato e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato, esclusi i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua;
- f) caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- g) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato;
- i) furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri;
- l) rovina di ascensori o montacarichi;
- m) eventi atmosferici;
- n) eventi sociali e politici;
- o) spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua;
- p) se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, l'impresa indennizza inoltre:
  - danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di

	<p>apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità;</li> <li>• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;</li> <li>• un'indennità aggiuntiva, pari al 20% dell'ammontare del danno determinato secondo quanto previsto all'art. 12 a titolo di rimborso per le maggiori spese per mancato godimento del fabbricato, per spese di perizia, per perdita delle pigioni, per spese di trasloco, nonché per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro.</li> </ul>
<p><b>SEZIONE FURTO</b></p>	<p>L'impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furto delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);</li> <li>b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;</li> <li>c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende: furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;</li> </ul> </li> <li>• Rapina delle cose assicurate quando la stessa avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.</li> <li>• Atti vandalici commessi dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati).</li> <li>• Guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina (o per tentare di commetterli).</li> <li>• Guasti ai locali ed agli infissi e ciò quelli che, in occasione di furto o rapina (consumati o tentati) siano causati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.</li> <li>• Sostituzione serrature dell'abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti.</li> <li>• Duplicazione documenti personali sottratti all'Assicurato od ai componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</li> <li>• Furto o smarrimento, denunciati al vettore aereo, di effetti personali che erano contenuti nel bagaglio aereo durante i viaggi dell'Assicurato nell'ambito dell'Europa, esclusi preziosi, denaro, macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere.</li> </ul> <p>La garanzia comprende inoltre l'indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali di abitazione indicati in polizza, in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furto commesso con chiavi vere sia meccaniche che elettroniche, smarrite o sottratte all'Assicurato e/o ai suoi familiari conviventi. Questa garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia di smarrimento o di sottrazione all'Autorità Giudiziaria, sino alle ore 24 del 7° giorno successivo;</li> <li>• furto avvenuto quando i mezzi di chiusura dei locali non sono posti in essere durante la presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni e a loro insaputa.</li> </ul>
<p><b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p>	<p>L'impresa si obbliga a tenere indenne il contraente ed i familiari con lui conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.</p> <p>L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• figli minori, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari, la responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il contraente, si intende in questo caso assicurata;</li> <li>• minori e persone "alla pari", temporaneamente ospiti degli Assicurati;</li> <li>• baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali;</li> <li>• incapaci di intendere e volere (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati.</li> </ul>

Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'impresa si obbliga nei limiti del massimale previsto:

- a) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38;
- b) al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'infortunio abbia determinato la morte od un'invalità permanente, calcolata sulla base della "tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000, non inferiore al 6%;
- c) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia opera anche per:

- conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del contraente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
- danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoaudiovisivi e – limitatamente alle lesioni corporali – i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
- intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni);
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni);
- partecipazione del contraente o dei familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro "a segno" e "a volo", ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria;
- uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi;
- proprietà, uso o possesso di animali domestici.

La garanzia comprende anche i danni derivanti dalla proprietà, uso o possesso di cani e di cavalli, fatta eccezione per i danni subiti dal cavaliere.

La garanzia comprende altresì la responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i predetti animali, ma non svolgono professione che comporti detta consegna.

L'impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso.

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96) dei locali di cui all'ubicazione del rischio indicata in polizza.

	<p>Infine, la garanzia opera anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, purché di superficie complessiva non superiore a 8.000 metri quadrati – anche tenuti a giardino o parco – e delle relative strade private, attrezzature per giochi, piscine, recinzioni in genere, compresi cancelli anche automatici, alberi anche di alto fusto;</li> <li>• i danni cagionati a terzi: a seguito di caduta di neve non rimossa tempestivamente dalle coperture del fabbricato.</li> </ul> <p>L'impresa, infine, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato e per ogni sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengono a qualsiasi titolo.</p> <p>L'assicurazione comprende, danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p>
--	--

**AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).**

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo.



### Che cosa NON è assicurato?

#### RISCHI ESCLUSI

Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Sono previste le seguenti Esclusioni

##### Sezione Incendio

Sono esclusi i danni:

- determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia.

##### Sezione Furto

Sono esclusi i danni:

- determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

**Sezione Responsabilità Civile**

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente punto "Che cosa è assicurato?";
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente punto "Che cosa è assicurato?";
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà di immobili diversi da quello indicato alla ubicazione del rischio;
- g) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 (salvo quanto previsto alla Sezione Responsabilità Civile, se operante);
- h) proprietà, uso e possesso di animali non domestici;
- i) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- j) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- l) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte;
- m) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- n) da campi elettromagnetici.

L'assicurazione non vale per i danni:

- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

**Limiti di copertura**

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
<b>Sezione Incendio</b>			
Grandine su fragili	Non previsto	Euro 250,00	Euro 5.000,00
Oggetti pregiati e preziosi	Non previsto	Non prevista	20% della somma assicurata alla partita contenuto
Denaro	Non previsto	Non prevista	5% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500,00
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo della metà dei limiti di indennizzo suindicati
Demolizione e sgombero	Non previsto	Non prevista	1/10 dell'importo liquidabile ai sensi di polizza
Furto e guasti di fissi ed infissi	Non previsto	Non prevista	Euro 1.500,00

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Acqua condotta	Non previsto	Euro 52,00	Non previsto
Eventi Atmosferici e Sociopolitici	Non previsto	Euro 129,00	Non previsto
Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua	Non previsto	Euro 155,00	Euro 2.500,00

#### Sezione Furto

Preziosi	Non previsto	Non prevista	40% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.165,00=
Preziosi (posti in cassaforte o armadi forti efficacemente chiusi)	Non previsto	Non prevista	40% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 10.330,00
Denaro	Non previsto	Non prevista	4% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 1.500,00=
Denaro ( posti in cassaforte o armadi forti efficacemente chiusi)	Non previsto	Non prevista	4% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 2.500,00
Dipendenze	Non previsto	Non prevista	5% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 500,00 per singolo oggetto
Atti vandalici	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 2.585,00=
Sostituzione serratura abitazione	Non previsto	Non prevista	Euro 250,00
Duplicazione documenti	Non previsto	Non prevista	Euro 250,00
Guasti ai locali ed agli infissi	Non previsto	Non prevista	Euro 1.500,00
Bagaglio aereo	Non previsto	Non prevista	Euro 300,00
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	Non previsto	Non prevista	10% della somma assicurata alla partita contenuto, fermi i limiti previsti per preziosi e denaro
Furto avvenuto in fabbricati le cui caratteristiche costruttive siano differenti da quelle previste dalle cga	25%	Non prevista	Non previsto

<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b> (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	<b>Scoperto</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Franchigia</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)	<b>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento</b> (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Furto avvenuto in fabbricati le cui protezioni e chiusura non risultino quelle previste dalle cga	25%	Non prevista	Non previsto
Furto avvenuto in presenza in casa dell'Assicurato	20%	Non prevista	Non previsto
<b>Limiti di copertura Sezione Responsabilità Civile</b>			
Proprietà cani e cavalli	Non previsto	Euro 52,00	Non previsto
Proprietà cani e cavalli per razze canine e di incroci di razze a rischio aggressività	Non previsto	Euro 200,00	Non previsto
Proprietà cani senza museruola o guinzaglio	Non previsto	Euro 500,00	Non previsto
Danni da interruzioni o sospensioni	Non previsto	===	10% del massimale assicurato
Danni a cose	Non previsto	Euro 150,00	Non previsto



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- in caso di evento di sospetta origine dolosa o di furto, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### Assistenza diretta/in convenzione

Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.

#### Gestione da parte di altre imprese

Non prevista.

	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p> <p>Relativamente alle garanzie previste dalla sezione Responsabilità Civile Verso Terzi i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><b>Pagamento del sinistro</b></p> <p>- <b>Incendio-Furto</b></p> <p>L'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>- <b>Responsabilità Civile</b></p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il DANNO, l'IMPRESA provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>L'Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.</p> <p>Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, l'IMPRESA si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>- <b>Modalità pagamento</b></p> <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p> <p>- <b>Frazionamento</b></p> <p>Non previsto.</p> <p>- <b>Adeguamento</b></p> <p>Non previsto.</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Tutte i Carabinieri che vogliono proteggere i propri beni e la propria famiglia.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **23,34%**.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaaassicurazioni.it</a>).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li> <li>i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</li> </ol> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto</p>

	<p>Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a>. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>- <b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contattare il numero verde 800.016611;</li> <li>• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a>.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**